

Cevio, 26 giugno 2013

Raccomandata

Lodevole
Municipio di Cevio
Casella postale 22
6690 Caveragno

Piano regolatore dei Comuni di Cevio e Maggia – Zona industriale – artigianale e progetto arginatura concernenti il comparto di Riveo - Visletto – Norme di attuazione. Mese di maggio 2013. **Osservazioni.**

Onorevoli signori Sindaco e Municipali,

Con riferimento al Vostro comunicato del 17 aprile 2013, segnatamente alla norma riguardante la presentazione di osservazioni o proposte entro il 5 luglio 2013, ci permettiamo cortesemente esporre, qui di seguito, le nostre riflessioni.

I Disposizioni introduttive

Art. 1 Base legale e campo di applicazione.

Nessuna osservazione.

Art. 2 Scopo, effetto.

A riguardo del [capoverso 1, lettere e\) e f\)](#) si osserva:

Manca completamente il trattamento degli inerti e di altro materiale quale il legno che, nel piano di indirizzi presentato a suo tempo, viene citato più volte.

Un'altra lacuna di questo articolo è la totale mancanza di scopi diversi da quello della lavorazione della pietra che, **de facto**, obbligherà i Comuni a presentare delle varianti qualora il comparto venga destinato, come probabilmente accadrà, anche ad altri scopi.

In particolare con la formulazione presentata è impossibile inserire un'impresa di costruzione, una falegnameria, una fabbrica di pellets nella zona destinata al trattamento del materiale estratto dalle cave, lavorazione della pietra (ZA-L).

Art. 3 Componenti. Nessuna osservazione.

Art. 4 Ripartizione del territorio in aree e zone. Nessuna osservazione.

II Prescrizioni generali

Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo. Nessuna osservazione.

Art. 6 Inserimento nel paesaggio. [A riguardo dei **capoversi 2 e 3** si osserva:](#)

Detti capoversi sono molto declamativi e creano problemi complicando inutilmente l'iter procedurale a chi deve presentare una domanda di costruzione in questa zona, pretendendo che ogni progetto sia corredato da una relazione tecnica che illustri i "criteri materiali considerati per l'inserimento del progetto nel paesaggio".

Art. 7 Sistemazione del terreno. [A riguardo del **capoverso 2** osserviamo:](#)

La limitazione ad una sistemazione del terreno a soli 50 cm deve essere oggetto di approfondita analisi e accettata solo e unicamente se la superficie definitiva risulti praticamente piana.

In caso contrario si avranno grossi problemi nella elaborazione non solo delle domande di costruzioni puntuali ma anche della domanda per il PQ (piano di quartiere), che in base alle norme così come formulate, dovrà essere allestito per ogni singola zona.

[A riguardo del **capoverso 3** si osserva:](#)

Questo capoverso è in palese contrasto con l'articolo 8, capoverso 1 e capoverso 2. Si evidenzia che questa discrepanza era già stata rilevata in occasione della presentazione delle NAPR come Indirizzi.

Art. 8 Opere di cinta. [A riguardo del **capoverso 1** si osserva:](#)

Il capoverso è in contrasto con l'articolo 7, cpv. 3. Se si realizza un muretto (elemento pieno) di 50 cm esso può essere fatto sormontare da ml. 1.50 di rete metallica nel rispetto dei 2 ml. previsti da questo capoverso, che sono in contrasto con quelli del precedente articolo (max. 1.50 – 0.50 + 1.00).

Art. 8 Opere di cinta.
(Continuazione)

A riguardo del **capoverso 2** si osserva:

Il capoverso é in contrasto con l'articolo 7, cpv 3. Non si vede come si possa realizzare una cinta (sostegno + rete) di ml. 2.00 se il precedente articolo permette solo una altezza massima di ml. 1.50.

Considerato che lo scopo delle opere di cinta potrebbe anche essere quello di limitare la dispersione delle polveri, la limitazione alla parte piena ad 1.0 ml di altezza, limita questa funzione.

Art. 9 Definizioni.

Nessuna osservazione.

Art. 10 Distanze: dal bosco;
verso l'area pubblica.

Nessuna osservazione.

Art. 11 Altezza degli edifici.

Nessuna osservazione.

Art. 12 Supplemento per corpi
tecnici.

A riguardo del **capoverso 3** si osserva:

Il Municipio puo' limitare l'altezza sia per motivi estetici che ambientali. Non si vede quale motivo ambientale possa impedire la realizzazione di un corpo tecnico. Inoltre con questo articolo, che limita a ml. 2.50 oltre l'altezza massima di zona, risulta impossibile la posa di frantoi e altre apparecchiature tecniche sopra una costruzione.

Art. 13 Costruzione accessorie.

Al riguardo si osserva:

La norma é considerata un assurdo giuridico. A parte le autorimesse non si vede infatti come possa essere realizzata una costruzione accessoria, vale a dire che non serva al lavoro e che non abbia funzione artigianale, industriale o commerciale, cosi come definito al capoverso 1, lettera a in zona artigianale.

Il capoverso 1, lettera c prevede la possibilità di costruire a confine senza specificare se si tratta di costruzioni chiuse. In base alla LAC, qualora venga edificato un accessorio a confine quale tettoia aperta, il proprietario del fondo confinante dovrà rispettare una distanza di ml. 4.00 da questa tettoia. La norma alla lettera c deve essere completata definendo distanze per costruzioni aperte e chiuse.

Si propone di togliere l'articolo nel suo complesso. Nella gestione di una zona artigianale esiste la possibilità di costruire in contiguità. Di conseguenza, con accordi tra confinanti, risulta possibile costruire tettoie a cavallo del confine senza che ci siano particolari problemi.

Art. 14 Elettrodotti e immissioni elettromagnetiche.

Nessuna osservazione.

Art. 15 Aree verdi.

Al riguardo si osserva:

Si prevede l'obbligo di formazione di zone verdi non pavimentate, escludendo dal computo dell'area verde i grigliati e sagomati destinati a posteggio.

Si tratta di un articolo molto penalizzante per le zone artigianali e di estrazione. Si propone di eliminare questo alinea. L'alinea 3 parla di piscine coperte e scoperte ?? In zona industriale o artigianale come quella delle cave possono esistere delle vasche di lavaggio ma non piscine.

Art. 16 Convenzione tra privati e frazionamento dei fondi.

A riguardo del capoverso 2 si osserva:

La norma prevista é in contrasto con gli articoli 33, 34 e 35. Nel contesto si tratta di indice di sfruttamento mentre gli articoli che regolamentano la costruzione prevedono solo l'indice di occupazione e di edificabilità.

A riguardo dei capoversi 3 e 4 si osserva:

Il capoverso 3 prevede che "Il Municipio puo' richiedere la presentazione di uno schema di edificazione" mentre il capoverso 4 prevede "Questo schema dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1000 o 1:1500) inerenti l'ubicazione delle future costruzioni".

Con questa procedura vessatoria si obbliga prima a progettare le costruzioni e gli accessi e solo in un secondo tempo ad eseguire il frazionamento. Si tratta di una norma molto penalizzante per il proprietario del fondo rispettivamente per l'acquirente che deve investire soldi e tempo per eseguire un frazionamento.

Si precisa, a questo proposito, che il Patriziato di regola non puo' alienare fondi, ma costituire dei diritti di superficie che, per analogia, sono considerati frazionamenti.

III Prescrizioni particolari

A. Piano del paesaggio
(Vedere piano 1:2'500 / N. 1)

A tal riguardo osserviamo:

Il piano presenta diverse lacune dal punto di vista grafico. Ad esempio non é possibile distinguere l'area di ripristino A dall'area B. Altre lacune sono date da zone bianche, ad esempio tra limite zona edificabile e zona agricola, cosi come anche la zona bianca attorno al punto blu che rappresenta la cascata di Soladino. Ai sensi della Legge forestale questa area deve essere bosco.

./.

Art. 17 Area forestale.	Nessuna osservazione.
Art. 18 Zona agricola.	Nessuna osservazione.
Art. 19 Zone di pericolo.	<p>A tal riguardo si osserva:</p> <p>Il piano del paesaggio riporta delle zone con pericolo forte (zone di divieto) nelle quali sono presenti dei fabbricati. L'articolo 19 non cita e non prevede alcuna norma per questa zona e per i fabbricati che vi sono situati. Si invita a voler esaminare e completare la casistica per avere una chiarezza giuridica sulle responsabilità, gli indennizzi e altro.</p>
Art. 20 Acque di superficie e del sottosuolo.	Nessuna osservazione.
Art. 21 Zona di protezione della natura.	Nessuna osservazione.
Art. 22 Zona di protezione del paesaggio.	<p>A tal riguardo si osserva:</p> <p>Il piano del paesaggio riporta un solo tipo di zone di protezione del paesaggio che interessa anche delle aree di ripristino. Ci si chiede come sia possibile proteggere e definire zone di protezione del paesaggio, zone in cui occorre ancora intervenire come previsto dall'articolo 25.</p>
Art. 23 Punti di vista.	<p>A riguardo del capoverso 2 si osserva:</p> <p>L'unico punto di vista previsto da questo progetto è in zona forestale. Quali interventi possono ostacolare la vista panoramica ? La crescita delle piante che in seguito, sulla scorta del capoverso 3, possono essere tagliate solo con l'accordo delle autorità cantonali competenti ? Non sarebbe meglio introdurlo in una zona di territorio senza destinazione specifica in base all'articolo 21 ?</p>
Art. 24 Sentieri.	<p>A riguardo del capoverso 1 si osserva:</p> <p>Quanto previsto va bene solo a condizione che sia il Comune a garantirne la manutenzione. La posizione corretta per indicare e trattare sentieri e percorsi pedonali è comunque il piano del traffico. De facto si tratta di un doppione dell'articolo 37.</p>
Art. 25 Gradi di sensibilità al rumore.	Nessuna osservazione.

Art. 24 Zona degli spazi liberi. **!!!! *** * **Si propone innanzitutto di riordinare la numerazione degli articoli – Sommario.**

Nessuna osservazione.

Art. 25 Area di ripristino. **!!!! *** **A riguardo dell'articolo 25 si osserva:**

Il piano del paesaggio prevede 6 zone (A-F) di ripristino, in cui si dovranno elaborare dei progetti per ripristinare aree forestali con costi a carico dei proprietari dei terreni. L'area più problematica é sicuramente la D, ove attualmente é inserita la ditta Figli di C. Vedova e le aree A e B (con confine tra aree non delimitato) che a nostro modo di vedere risulta impossibile ripristinare a bosco.

E' indubbio che su questi punti si interverrà con evidenti ricorsi.

I costi di ripristino delle aree A e B saranno ingentissimi, in quanto la morfologia e la struttura attuale (deponia di scarti di cava) impedisce la semplice piantumazione ma necessita di importanti interventi.

Art. 26 Elementi naturali protetti. **!!!! *** Nessuna osservazione.

Art. 27 Alberature di progetto. **!!!! *** **A riguardo dell'articolo 27 si osserva:**

Rispetto alla precedente versione il Comune garantisce la manutenzione.

De facto tale norma costituisce un'espropriazione materiale, in quanto il terreno non è più sfruttabile da parte del proprietario se non come indici.

B. Piano delle zone.

(vedere piano 1:2'500 / N.2)

Al riguardo si osserva:

La definizione del comparto artigianale di Cevio è strana, essa avrebbe potuto benissimo essere di maggior larghezza, inglobando così un fabbricato esistente e, risultando contemporaneamente sotto la linea ad alta tensione, eliminare contemporaneamente le limitazioni derivanti dall'art. 14 (Elettrodotti e immissioni elettromagnetiche). Si fa inoltre notare che, nel piano del paesaggio, la zona artigianale di Cevio è attraversata dal sentiero che porta al punto di vista. Si chiede lo spostamento di questo sentiero al di fuori della zona.

Art. 26 Zone edificabili. **!!!! *** Nessuna osservazione.

Art. 27 Zona artigianale (ZA-G). **!!!! *** A riguardo del **capoverso 2** si osserva:

Si chiede di precisare quali siano le attività considerate artigianali.

A riguardo dei **capoversi 3, 4 e 5** si osserva:

Al capoverso 3.

Le implicazioni derivanti da queste limitazioni sono molteplici. Le tabelle seguenti danno l'idea di cosa si possa effettivamente realizzare su un terreno di 2'000 mq con tutte le implicazioni derivanti da queste limitazioni.

Per il calcolo dei posteggi si è fatto uso della norma VSS che prevede 25 mq/posto auto (compreso lo spazio di manovra), come media, con ottimo sfruttamento del terreno. In caso di forma non ideale del fondo la superficie per posto auto puo' essere anche di 30 mq/posto auto.

Zona artigianale a est (Maggia): larghezza ricavata dai piani 47.5 ml.

Lunghezza terreno		47.50 ml
Larghezza terreno		42.10 ml
Superficie		2000.00 mq
Edificabilità	4m3/mq	8000.00 m3
Occupazione massima	60 %	1200.00 mq
Altezza massima	09 m	
Superficie minima per sfruttare edificabilità massima		889.00 mq
Area verde minima 30 o/o		600.00 mq
10 addetti	10 posteggi	250.00 mq
02 clienti	02 posteggi	50.00 mq
Totale posteggi		300.00 mq
Superficie disponibile per altri scopi		211.00 mq

Zona artigianale a ovest (Cevio): larghezza ricavata dai piani 50.0 ml.

Lunghezza terreno		50.00 ml
Larghezza terreno		40.00 ml
Superficie		2000.00 mq
Edificabilità	4m3/mq	8000.00 m3
Occupazione massima	60 %	1200.00 mq
Altezza massima	9 m	
Superficie minima per sfruttare edificabilità massima		889.00 mq
Area verde minima 30 %		600.00 mq
10 addetti	10 posteggi	250.00 mq
02 clienti	02 posteggi	50.00 mq
Totale posteggi		300.00 mq
Superficie disponibile per altri scopi		211.00 mq

Art. 27 Zona artigianale (ZA-G) !!!!*
(Continuazione)

Da rilevare che per realizzare una superficie di 889 mq si deve costruire uno stabile di 35.56 m x 25.00 x 9 m di altezza (tetto piano) che lascerebbe 10.44 metri di distanza dal confine in testa al fabbricato e 4 metri dall'altro lato. Un edificio con tetto piano di 8 metri occuperebbe 1000 mq di superficie diminuendo ulteriormente l'area a disposizione. Mentre per la realizzazione dei posteggi per auto si avrebbe assolutamente bisogno di almeno 11 m di profondità in base alle norme VSS come mostra lo schema sulla pagina 8.1.

Le implicazioni di questa regolamentazione sono visibili a tutti.

A riguardo del **capoverso 4** si osserva:

Il capoverso 4, che proibisce i depositi a cielo aperto, è difficilmente conciliabile con l'attività connessa artigianale (ZA-G). Il disposto di eliminazione degli esistenti è di difficile attuazione.


A riguardo del **capoverso 5** si osserva:

Il capoverso 5, che inserisce l'obbligo di un PQ (Piano di Quartiere obbligatorio) crea ulteriori limitazioni allo sviluppo della zona artigianale.

De facto il proprietario è obbligato a prevedere l'ubicazione e le dimensioni delle costruzioni che saranno inserite in questa zona e non può assolutamente costruire a tappe in funzione dei bisogni che man mano scaturiscono e derivano dall'evoluzione economica.

Art. 27 Zona artigianale (ZA-G). **!!!! ***
(Continuazione)

Schema



Art. 27 Zona artigianale (ZA-G) **!!!! *** A riguardo del **capoverso 5** si osserva: (Continuazione)
(Continuazione)

I diversi alinea, che impongono un'edificazione rispettosa dell'ORNI e la descrizione delle tappe con costi e finanziamenti, **de facto** rendono impossibile per il proprietario del fondo gestire questi comparti.

Art. 28 Zona artigianale -
Lavorazione della
pietra (ZA-L).

!!!! * A riguardo del **capoverso 2** si osserva:

Le norme devono assolutamente essere completate con la possibilità di inserire altre attività e non solo quelle di lavorazione della pietra così come previsto dal capoverso 2. L'inserimento di un'impresa, di una segheria e di altre attività con impatto non superiore a quello della lavorazione della pietra è una condizione sine qua non, per permettere lo sviluppo e la sistemazione di questa zona. Senza queste modifiche e considerando gli investimenti finanziari necessari alla realizzazione di capannoni è assurdo pensare di poter gestire a medio termine questa superficie.

A riguardo del **capoverso 3** si osserva:

Valgono tutte le osservazioni espresse a proposito del precedente articolo 27.

Trattandosi di scopi diversi meraviglia alquanto che siano validi praticamente gli stessi parametri di edificabilità della zona artigianale e soprattutto che debba essere gestito il 20 % della superficie come area verde.

Sulla base della situazione rappresentata nella figura riferita all'articolo precedente, ci si domanda come sia possibile gestire i depositi transitori (ritenuta la valutazione e la valenza di "transitorio") di materiale lavorato e di scarti della lavorazione della pietra su una superficie di soli 211 mq.

A riguardo del **capoverso 5** si osserva:

Il capoverso 5, che inserisce l'obbligo di un PQ (Piano di Quartiere obbligatorio), in base all'articolo 31 NAPR, crea ulteriori limitazioni allo sviluppo della zona. **De facto** il proprietario è obbligato a prevedere l'ubicazione e le dimensioni delle costruzioni che saranno inserite in questa zona e non può assolutamente costruire a tappe in funzione dei bisogni che man mano scaturiscono e derivano dall'evoluzione economica.

I diversi alinea che impongono un'edificazione rispettosa dell'ORNI e la descrizione delle tappe con costi e finanziamenti, **de facto** rendono impossibile per il proprietario del fondo gestire questi comparti.

Art. 29 Zona artigianale - **!!!! ***
Gestione scarti
(ZA-S).

A riguardo del **capoverso 4** si osserva:

Valgono tutte le osservazioni del precedente articolo 28. Trattandosi di scopi completamente diversi e soprattutto del fatto che sono ammesse "piccole costruzioni necessarie al riparo delle persone e degli attrezzi", meraviglia alquanto che siano validi gli stessi parametri di edificabilità della zona artigianale e di lavorazione della pietra.

Che senso ha, fissare un indice di edificabilità di 4m³/m², quando sono permesse solo piccole costruzioni necessarie al riparo delle persone e degli attrezzi ?

Come si puo' gestire degli scarti vegetali senza immissioni moleste se non si costruisce un capannone ?

Come si puo' immagazzinare il biogas proveniente dal riciclaggio dei vegetali se l'altezza massima del gasometro é di soli 9 ml ?

Meraviglia inoltre che anche in questa zona debba essere gestito il 20 % della superficie come area verde.

L'altezza massima di 9 m è incompatibile con la realizzazione di frantoi di una certa dimensione.

Si ha l'impressione che si sia palesemente usato copia e incolla e mal si comprende come si possa proporre norme di questo tipo per la zona di gestione degli scarti.

E' assolutamente indispensabile che, per gli impianti destinati alla gestione degli scarti della pietra, venga inserita un'altezza massima superiore a 9.0 ml alla gronda prevista, lo stesso vale per i gasometri.

Art. 30 Zona di estrazione **!!!! ***
(ZA-E).

A riguardo del **capoverso 2** si osserva:

Così come formulato l'articolo non permette nessuna lavorazione ma solo l'estrazione. Va chiarito e assolutamente inserito nell'articolo che altre operazioni di riciclo in loco, tramite la posa di frantoi e di coperture (tettoie) per una parte della lavorazione, in caso di intemperie e per proteggersi dal sole, debba essere possibile e non solo la realizzazione di piccole costruzioni per il riparo di persone e dei mezzi di lavoro. La preparazione e la semilavorazione del materiale estratto deve essere possibile in questa zona.

Art. 31 Piano di quartiere **!!!! ***
obbligatorio.

Al riguardo osserviamo:

Si tratta di un articolo che complica alquanto la gestione di tutto il comparto. Il PQ (Piano di Quartiere), reso obbligatorio da questo articolo, comporta un investimento notevole per il proprietario del fondo prima di poter inoltrare una qualsiasi domanda di costruzione. In base alla Lst il piano di quartiere deve seguire la procedura della domanda di costruzione.

I citati articoli della **Lst** prevedono infatti:

- Definizione e scopo

Art. 54 1 Il piano di quartiere è un progetto piano volumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.

2 Il piano di quartiere si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto.

3 Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.

- Procedura di approvazione

Art. 55 1 Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione che può essere presentata dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a piano di quartiere; le modifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario.

Art. 55 2 Il piano di quartiere approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui dipende resta in vigore.

3 Per l'attuazione del piano di quartiere i detentori dei due terzi della superficie possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d'espropriazione giusta l'art. 3 cpv. 1 della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Come risulta chiaramente dal capoverso 2 dell'articolo 54 occorre presentare un modello che rappresenti i contenuti piano volumetrici, in altre parole ubicazione e dimensione, di tutti gli edifici e impianti previsti nel comprensorio. Già solo questa condizione è a dir poco assurda, ma vi è di più. Oltre a quanto previsto dalla Lst i parametri inseriti per le singole zone prevedono ad esempio, per la zona di estrazione, la presentazione di sezioni e il programma di avanzamento della estrazione e gestione dei materiali di scarto.

Quale risposta a queste domande:

- *Chi è in grado oggi di allestire un programma di avanzamento dell'estrazione ?*
- *Se si avessero più commesse di quelle previste nel piano presentato, dato che l'avanzamento dell'estrazione sarebbe più rapido di quanto previsto, si dovrebbero rifiutare le commesse ?*
- *Se per contro si avesse meno richiesta di materiale, si sarebbe comunque costretti ad estrarlo per rispettare il programma ?*
- *Dove verrebbe stoccato il materiale visto che non è possibile lasciarlo a cielo aperto ?*

Non riteniamo che ulteriori commenti ed esempi su questo articolo e sulla sua improponibilità siano necessari.
Dette considerazioni valgono pure per la zona ZA-L, articolo 28.

./.

C. Piano del traffico.

(Vedere piano 1:2'500 / N. 3)

Al riguardo si osserva:

Il piano del traffico in scala 1:2'500 presenta delle lacune. Sullo stesso non figurano i percorsi pedonali, sentieri e passi pedonali contrariamente a quanto previsto dall'articolo 34 che cita esplicitamente gli elementi contenuti su questo piano.

Graficamente mancano inoltre altre informazioni quali la distanza della linea di arretramento a sud della strada che da accesso alla zona artigianale di Cevio.

Art. 34 Elementi del piano del traffico.

!!!! *

Nessuna osservazione.

Art. 35 Strade.

!!!! *

Nessuna osservazione.

Art. 36 Linee di arretramento e di costruzione.

!!!! *

Nessuna osservazione.

Art. 37 Percorsi pedonali e ciclopiste.

!!!! *

A riguardo del **capoverso 2** si osserva:

Il capoverso 2 prevede che sui sentieri possano passare biciclette e sulle ciclopiste pedoni. La convivenza tra questi sportivi è problematica, per cui si propone di evitare questo doppio utilizzo, al fine di evitare incresciosi incidenti.

Non essendo indicati sul piano del traffico, dove creano vincolo legale, è impossibile determinare la richiesta dello spostamento dei percorsi, sentieri o passi pedonali che comunque sono riportati sul piano del paesaggio.

A riguardo del **capoverso 4** si osserva:

Il capoverso 4 crea la base legale per un passo pubblico. Il patriziato di Cevio e Linescio si riserverà, se del caso, di chiedere una opportuna indennità per questa limitazione di proprietà.

Art. 38 Autorimesse e posteggi privati.

!!!! *

Al riguardo si osserva:

L'obbligo di realizzare parcheggi per oltre 20 autovetture con un arredo mediante alberatura risulta molto vincolante e penalizzante.

La posa di alberi aumenta infatti i mq necessari per realizzare i posti auto, in quanto con la crescita necessitano di spazio. Si chiede di eliminare l'obbligo dell'alberatura. Non si tratta di una realtà cittadina.

Art. 39 Deroghe.

!!!! *

Nessuna osservazione.

Art. 40 Entrata in vigore.

!!!! *

Nessuna osservazione.

./.

Considerazioni conclusive.

A titolo **generale** si osserva:

- a) la pianificazione prevista non prevede sufficienti superfici per soddisfare i bisogni degli operatori che già oggi sono presenti in questo comparto.
- b) In particolare il settore più colpito, come risulta chiaramente dall'esame delle norme proposte, è quello degli operatori attivi nel campo della lavorazione degli inerti, dei trasporti e degli scavi, segnatamente le seguenti ditte:
 - Figli fu C. Vedova, Peccia
 - Tavernetti Edy, Moghegno
 - Fausto Donati, Prato Sornico
 - Poncetta SA, Bignasco, che opera su demanio.

Le stesse, qualora la pianificazione seguisse pedissequamente quanto risulta dai piani e dalle norme proposte e oggetto delle presenti osservazioni, si troverebbero in grossissime difficoltà e la loro operatività nella zona sarebbe altamente compromessa.

A titolo **specifico** si osserva:

a) **Zona di estrazione Bettazza Graniti SA.**

La pianificazione, così come proposta, impedisce alla ditta di continuare la propria attività, così come, in futuro, al patriziato di procedere alla riqualifica del sedime tramite una deponia di inerti, per i seguenti motivi:

- a) una parte del piazzale di lavorazione esistente, viene eliminato, in quanto è stato inserito con il piano del paesaggio come area di ripristino.
- b) l'accesso alla cava non è più garantito. La pista per l'attraversamento del fiume non è più riportata in alcun documento ed in base alle norme, così come proposte, risulta impossibile definirla anche all'interno di un piano di quartiere in quanto la stessa è situata al di fuori delle zone lavorative.
- c) l'accesso alla cava deve essere garantito anche per potervi installare la deponia controllata.
- d) Il trattamento degli scarti di cava, generati da questa zona di estrazione, risulta impossibile e di conseguenza anche il successivo ripristino inattuabile.

b) **Zona Silos Figli fu C. Vedova, Peccia.**

Il Patriziato di Cevio e Linescio non ha mai condiviso la decisione di eliminare questa attività e di sostituire questa zona di attività, la cui importanza economica e strategica per la regione e tutta la Valle Maggia è inconfutabile, con una zona boschiva.

Sulla procedura e le modalità di accertamento forestale che hanno portato a questa decisione, abbiamo più volte sollevato i nostri dubbi senza che ci sia mai pervenuta una risposta soddisfacente.

./.

Considerazioni conclusive (Continuazione)

Per questo motivo e prima che la pianificazione diventi effettiva, rispettivamente sia presentata al Consiglio comunale, riteniamo che le **seguenti domande** debbano essere oggetto di una particolare **riflessione e di una chiara risposta**:

- a) Dove potranno essere stabilite in futuro le attività che attualmente vengono svolte in questa zona ?
- b) Chi si assumerà i costi di trasferimento delle attività ?
- c) Quali sono gli orizzonti temporali e le modalità di questo trasferimento ?
- d) Chi si assumerà i costi per il ripristino ambientale considerato che delle licenze edilizie sono state a suo tempo rilasciate ?

Infine, indipendentemente dalle attività private inserite in questa zona, rileviamo che l'attuale strada d'accesso, che serve anche il centro rifiuti, è stata cancellata dai piani e sostituita con un sentiero.

Come si potrà far capo a questo centro ?

Rileviamo, in conclusione,:

- a) La produzione e il riciclaggio del limo di segazione non vengono considerate nelle norme, benché a suo tempo fosse stata ventilata la possibilità di smaltire questo scarto combinandolo con scarti vegetali. La problematica è stata dimenticata: odori, influenza sulla falda, superficie necessarie e altro.
- b) Nel piano del paesaggio si ribadisce che la scarpata a fiume è intoccabile, ma che parallelamente debba essere rinverdita. Purtroppo la decisione di non riciclare il materiale di questa scarpata sembrerebbe essere stata presa. Il fatto di obbligare al rinverdimento ostacola sia l'accesso alla zona estrattiva che l'attività stessa di estrazione. Il rinverdimento potrà avvenire solo dopo la messa fuori uso della cava.

A disposizione per un colloquio o per qualsiasi ulteriore informazione che si rendesse necessaria, vogliono gradire, onorevoli signori Sindaco e Municipali, i più cordiali saluti.

Ufficio patriziale di Cevio e Linescio
Il Presidente Il Segretario

L. Moretti

L. Morelli